

Prezzi minimi garantiti per l'anno 2021

In data 19 gennaio 2021, ai sensi della deliberazione n. 280/07, l'*Autorità di Regolazione per Energia Reti* e *Ambiente* ha proceduto all'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti.

Di seguito si riporta integralmente la comunicazione pubblicata sul sito dell'Autorità.

L'Autorità, con la deliberazione 618/2013/R/efr, ha modificato la deliberazione n. 280/07, definendo la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

L'articolo 7, comma 7.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione ha definito i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è risultata pari a -0,3%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2021 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella seguente Tabella.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti siano applicati a decorrere da un qualsivoglia giorno successivo al 1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.

Infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica a essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, nel Mercato del Giorno Prima - MGP) e la stessa quantità di energia elettrica, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

Prezzi minimi garantiti per l'anno 2021

Fonte	Quantità di energia elettrica ritirata su base annua	Prezzo minimo garantito [€/MWh]
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ex regolamento europeo CE n. 73/09	fino a 2.000.000 kWh	94,5
Gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ex regolamento europeo CE n. 73/09	fino a 1.500.000 kWh	50,1
Eolica	fino a 1.500.000 kWh	50,1
Solare fotovoltaica	fino a 1.500.000 kWh	39,9
Geotermica	fino a 1.500.000 kWh	52,4
Idrica	fino a 250.000 kWh	156,4
	oltre 250.000 kWh e fino a 500.000 kWh	107,4
	oltre 500.000 kWh e fino a 1.000.000 kWh	67,7
	oltre 1.000.000 kWh e fino a 1.500.000 kWh	58,6
Fonti rinnovabili diverse dalle fonti sopra elencate	fino a 1.500.000 kWh	39,9